DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 15

Obblighi dei capi degli enti civilmente mobilitati. Sanzioni contro gli inadempienti

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-15-obblighi-dei-capi-degli-enti-civilmente-mobilitati-sanzioni-contro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it